

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE 0000218 del 07/08/2017

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTI gli articoli 26 e 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 7, comma 5, che così dispone: "In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 10, comma 1, che così dispone: "Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto [...]";



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 8, comma 2, che così dispone: "Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8-bis.";

VISTA la nota prot. 2324767 del 19 maggio 2016, acquisita al prot. 13578/DVA del 19 maggio 2016, con la quale la Commissione europea, nel riscontrare uno specifico quesito avanzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla tipologia di impianto nella quale classificare, ai fini autorizzativi, le "Green Refinery", e quali BAT conclusion applicare al ciclo green, ha chiarito che la nuova installazione per la produzione di biocarburanti si connota come una industria chimica;

VISTO l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che prevede la competenza di VIA statale per gli "Impianti chimici integrati [...]" di cui al punto e 6) dell'allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che prevede la procedura di AIA in sede statale per gli "Impianti chimici [...]" di cui al punto 4) dell'allegato XII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Sicilia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima Commissione;

VISTO il decreto direttoriale prot. DVA_DEC_2016-0000090 del 17 marzo 2016 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto "Avvio della produzione di biocarburanti presso la raffineria di Gela (G2 Project)" presentato dalla società Eni S.p.A.-Raffineria di Gela;

CONSIDERATO che il citato decreto direttoriale non costituisce autorizzazione all'esercizio di tale attività;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società Raffineria di Gela S.p.A. (nel seguito indicata come il Proponente) in data 28 giugno 2016 concernente il progetto "Avvio della produzione di biocarburanti presso la raffineria di Gela (G2 Project)" da realizzarsi nel comune di Gela (CL) e acquisita al prot. 18602/DVA del 14 luglio 2016;

CONSIDERATO che tale tipologia di impianto è soggetta alla procedura di sicurezza per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, disciplinata dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, e che detta norma prevede che nell'ambito della procedura di VIA si svolga una consultazione del pubblico anche sull'argomento specifico della sicurezza;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla richiesta di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale, al deposito dello Studio di Impatto Ambientale ed al deposito del rapporto preliminare di sicurezza per l'ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità è avvenuta in data 8 luglio 2016 sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Sicilia";

PRESO ATTO inoltre che la documentazione progettuale predisposta dal Proponente per le due procedure è stata altresì pubblicata sul sito web dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;



VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che non sono pervenuti pareri ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla parte seconda decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., al punto 6 "Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro..." e nell'Allegato XII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo al punto 4 "Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi...";
- il progetto prevede:
 - la realizzazione di un nuovo impianto di steam reforming in grado di produrre fino a 40.000 Nm3/h di idrogeno da utilizzare per l'Unità di Isomerizzazione (Unità 308) e Unità di Deossigenazione (Unità 307) (attualmente l'idrogeno è ancora prodotto dall'unità Texaco));
 - la realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento della carica (POT) al fine di processare, oltre agli oli vegetali (quali l'olio di palma), anche altre biomasse oleose quali i grassi animali derivanti dagli scarti dell'industria alimentare e gli oli esausti di frittura;
 - la nuova unità di pretrattamento della carica (POT) ha lo scopo di ridurre, mediante raffinazione fisica della carica grezza, il contenuto di contaminanti presenti nella stessa, prima di essere alimentata all'unità 307;
 - Tale unità potrà trattare una miscela di:
 - Oli vegetali grezzi (quali olio di palma grezzo) (Crude Palm Oil -CPO);
 - Sego animale di categoria 1 (grassi animali);
 - Oli esausti di frittura.
- il progetto non prevede alcuna modifica o aumento nella capacità di trattamento delle biomasse oleose raffinate alimentabili alle Unità 307 e 308, che pertanto anche nello scenario post operam sarà pari a 750.000 t/a (pari a 816.000 t/a di carica grezza comprensiva di grassi animali ed olii esausti di frittura);



o per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela – seconda fase (G2 Project – Step 2)" Provvedimento di VIA/AIA

- a valle dell'introduzione della presente modifica, non si prevede una variazione nella tipologia e quantità dei biocarburanti prodotti, che rimarranno invariati in entrambi gli assetti ante e post operam:
 - green diesel (600.000 t/a);
 - green GPL (40.000 t/a);
 - green nafta (28.000 t/a);
- il progetto è localizzato nel Comune di Gela, Regione Sicilia;

CONSIDERATO che, relativamente alle aree della rete Natura 2000, i siti ubicati entro una distanza di 5 km dai confini delle aree oggetto di intervento sono:

- SIC ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela;
- ZPS ITA050012 "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela";
- "Biviere di Gela", zona umida di importanza internazionale prevista dalla Convenzione Ramsar, ricadente completamente nel perimetro delle suddette aree natura 2000.

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio di incidenza ambientale sulle aree della Rete Natura 2000 poste ad una distanza inferiore ai 5 km dall'area in esame;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che "relativamente al progetto in esame si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 analizzati";

PRESO ATTO che in data 13 febbraio 2017 si è svolta la Conferenza dei servizi prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dall'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTE la nota prot. CIPPC-111 del 02 febbraio 2017 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo e la nota prot. 3145 del 10 febbraio 2017 con la quale ISPRA ha trasmesso il relativo piano di monitoraggio e controllo, approvati nella seduta della Conferenza dei servizi del 13 febbraio 2017;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2370 del 21 aprile 2017, assunto al prot. 10030/DVA del 28 aprile 2017, costituito da n. 180 pagine;

PRESO ATTO che da detto parere n. 2370 del 21 aprile 2017 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale



VIA/VAS ha considerato il citato parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC ed il relativo piano di monitoraggio e controllo;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 14931 del 19 maggio 2017, costituito da n. 2 pagine;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il parere della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che, con nota prot. 11823/DVA del 19 maggio 2017 la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha rappresentato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS la necessità che il parere si esprima anche sulla relazione di riferimento, validandola o fornendo indicazioni per la validazione, secondo quanto previsto dall'articolo 29-quater, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 152/06;

PRESO ATTO che in data 1 giugno 2017 si è svolta la Conferenza dei servizi prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dall'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., convocata per la validazione della Relazione di riferimento nell'ambito della procedura congiunta di VIA-AIA di cui in oggetto

VISTA la nota prot. CIPPC-780 del 23 maggio 2017 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo inerente la validazione della Relazione di riferimento, costituito da n. 10 pagine, approvato nella seduta della Conferenza dei servizi del 1 giugno 2017;

ACQUISITO il Parere integrativo n. 2441 del 23 giugno 2017, assunto al prot. 14993/DVA del 26 giugno 2017, costituito da n. 7 pagine, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto "di validare la Relazione di Riferimento, in accordo a quanto deciso nella Conferenza di Servizi del 1 giugno 2017, alle condizioni di cui al Parere al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC".

CONSIDERATO che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2370 del 21 aprile 2017, comprensivo del parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC-111 del 02 febbraio 2017) e del relativo piano di monitoraggio e controllo (prot. 3145 del 10 febbraio 2017);



- 2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 14931 del 19 maggio 2017;
- 3. parere istruttorio conclusivo inerente la validazione della Relazione di riferimento (prot. CIPPC-780 del 23 maggio 2017);
- 4. parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2441 del 23 giugno 2017;

CONSIDERATO che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareti, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

VALUTATA l'univocità dei contenuti e delle conclusioni istruttorie contenuti nel parere istruttorio conclusivo, nel relativo piano di monitoraggio e controllo e nel parere congiunto VIA-AIA positivo con prescrizioni 2370 del 21 aprile 2017;

RITENUTO di dover provvedere alla omogeneizzazione e alla standardizzazione dei quadri prescrittivi contenuti nei pareri e nella delibera allegati al presente Provvedimento, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistano tutte le condizioni per provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'emanazione del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale;





DECRETA

La compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale del progetto di "Avvio della produzione di biocarburanti presso la raffineria di Gela (G2 Project)" presentato dalla società Raffineria di Gela S.p.A., con sede legale in Gela, C.da Piana del Signore C.P. 35, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicate nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- Allegato 1: Quadro prescrittivo relativo a VIA, AIA e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (13 pagine)
- Allegato 2: Piano di monitoraggio e controllo relativo all'AIA (45 pagine)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Raffineria di Gela S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alla Regione Sicilia, all'ISPRA, all'ARPA Sicilia.

Sarà cura della Regione Sicilia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA-IPPC, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Veneto, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO



ALLEGATO 1

1.1 - QUADRO PRESCRITTIVO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

<u>Sezione A) Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS</u>

- A.1 In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà fornire dettagli circa la realizzazione delle fondazioni e, in particolare, confermare la sussistenza delle precondizioni necessarie alla applicabilità della tecnologia individuata, per l'utilizzo dei quali deve essere verificata l'assenza di elevati gradienti idraulici e garantita l'adozione di ogni accorgimento necessario ad impedire eventuali fenomeni di contaminazione trasversale (cross contamination) tra le falde. In caso tali condizioni non fossero verificate, il Proponente dovrà individuare un'altra tecnica costruttiva. Inoltre il Proponente dovrà ottemperare le prescrizioni indicate dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, riportate integralmente nel presente parere.
- A.2 Il nuovo processo produttivo proposto, ed in particolare il processo di pretrattamento necessario al fine di ridurre il contenuto di contaminanti presenti nei prodotti da raffinare, incide sul complessivo quantitativo di rifiuti prodotti dall'impianto, pertanto, in fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà approfondire le modalità migliori per ridurre i rifiuti di processo ed in particolare le terre esauste derivanti dal filtraggio dei materiali prevedendo, se impiantisticamente possibile, soluzioni che siano in grado di rigenerare in loco tali terre, evitando pertanto la loro movimentazione. Se il riutilizzo o la rigenerazione in loco non fosse possibile, per questi materiali (terre da utilizzare e terre esauste) si chiede la valutazione di modalità di approvvigionamento e di allontanamento dalla raffineria che minimizzino, se possibile, l'uso della viabilità e indicando altresì gli impianti di trattamento individuati per il conferimento dei rifiuti.
- A. 3 Con riferimento al conferimento in discarica delle terre e rocce da scavo, in fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà indicare i siti di smaltimento finale individuati per il conferimento, nonché le modalità di trasporto verso tali siti.
- A.4 Il proponente dovrà presentare un piano di cantierizzazione che preveda, tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase e, in particolare che:
 - in corrispondenza delle fasi di scavo e movimentazione terre, siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la





produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:

- a) una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- b) una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
- c) il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi.
- Siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a prevenire l'interferenza con qualsiasi attività di bonifica in corso o pianificata su suoli o falda.
- A. 5 Dovrà essere definito dal Proponente un Piano di Monitoraggio Ambientale relativo, in particolare, alla fase di cantierizzazione redatto in continuità con il PMC allegato al presente parere.
 - Tale piano dovrà, tra l'altro, indicare le campagne di monitoraggio durante le fasi di cantiere, in particolar modo per il clima acustico e l'atmosfera. Tali campagne dovranno tenere conto del cronoprogramma delle attività che il Proponente dovrà presentare alla Regione Sicilia, al Comune di Gela e all'ARPA Sicilia prima dell'inizio dei lavori.
- A. 6 Entro 24 mesi dall'avvio del funzionamento della Raffineria in ciclo 'green', il Proponente dovrà presentare al MATTM i risultati del monitoraggio ai camini, con particolare riferimento ai camini funzionanti nel ciclo 'green', individuando tutte le misure operative, gestionali e le tecniche che possano ridurre i valori di concentrazione degli inquinanti emessi, con particolare riferimento agli ossidi di azoto, per permettere al MATTM di effettuare le opportune considerazioni e valutazioni.
- A. 7 Entro 12 mesi dall'avvio dell'impianto in assetto 'green', il Proponente dovrà effettuare una nuova campagna di misura del rumore con le modalità indicate nel Piano di monitoraggio e controllo, con tutte le unità operative rientranti nel ciclo "green" in funzione a pieno regime.

Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa vigente, il Proponente dovrà darne tempestivamente comunicazione al MATTM, a ISPRA, al Comune e ad ARPA Sicilia, trasmettendo agli stessi un Piano di risanamento acustico ed un cronoprogramma delle misure di riduzione del rumore ambientale adeguate per il rientro nei limiti fissati.

(Superata dalle prescrizioni C.24, C.25, C.26)



A. 8 In assetto 'green', l'impianto potrà funzionare alla massima capacità produttiva, utilizzando, al massimo 750.000 t/anno di biomasse oleose con gli impianti operanti con il ciclo "green" (pari a 816.000 t/a di carica grezza comprensiva di grassi animali ed olii esausti di frittura), di cui massimo 81.293 t/anno di sego animale di categoria 1 (grassi animali) e oli esausti di frittura, escludendo l'impiego di rifiuti. Al fine di verificare le tipologie di materiali impiegati, il Proponente dovrà inviare con cadenza annuale il Rapporto riassuntivo di cui al paragrafo 3.1 del PMC.

Sezione B) Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.1 Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da elaborati progettuali riguardanti opere di compensazione che dovranno essere concordate con la Soprintendenza competente e la Direzione Generale ABAP e che preferibilmente dovranno riguardare la fascia costiera compresa tra la Raffineria ed il mare.

Sezione C) Prescrizioni della Commissione istruttoria AIA-IPPC

1.1Approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili

In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, sostanze, preparati e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:

- C.1 tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;
- C.2 devono essere adottate tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque fluviali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;
- C.3 deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.);
- C.4 per i medesimi serbatoi deve anche essere garantita l'integrità e la funzionalità del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell'ambiente (bacini di contenimento, volumi di riserva, aree cordolate, fognatura segregata);
 - tutti i serbatoi contenenti liquidi idrocarburici dovranno essere dotati di doppio fondo;



- C.6 tutti i serbatoi provvisti di tetto galleggiante dovranno essere dotati della strumentazione idonea alla lettura di livello con indicazioni locali e in remoto presso la sala di controllo. Dovranno inoltre essere installati sistemi di allarme indipendenti di livello;
- C.7 il Gestore, entro 6 mesi dalla messa in marcia degli impianti, dovrà definire con l'Autorità di Controllo un programma di attività di ispezione e manutenzione del parco serbatoi basato sulle norme internazionali. Il programma dei piani ispettivi dovrà tenere conto, tra l'altro, dei parametri legati alle caratteristiche tecniche dei serbatoi (tipologia, materiali, spessori, ecc.), alle condizioni di esercizio (tipologia di prodotto stoccato, temperature, ecc.), alla storia di esercizio (dati ispettivi, anno di costruzione, modifiche e riparazioni, ecc.). Le modalità dovranno avvenire secondo quanto indicato nel PMC. Si prescrive, inoltre, l'effettuazione delle seguenti attività:
 - a. radiografie di verifica dello stato di conservazione dei fondi metallici dei serbatoi almeno ogni 3/5 anni,
 - b. sondaggio al suolo, anche di tipo obliquo, al fine di accertare lo stato di inquinamento sottostante (anche in caso di serbatoi dismessi);
- C.8 il Gestore, entro 12 mesi dalla messa in marcia degli impianti, dovrà definire con l'Autorità di Controllo un programma di ispezione preventiva che consenta di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul sistema pipe-way di stabilimento, basato sul sistema RBI (Risk Based Inspection) o su un sistema similare concordato con l'Autorità di Controllo.
- C.9 il Gestore dovrà mantenere i bacini di contenimento dei serbatoi puliti ed in ordine, facilmente accessibili ed ispezionabili. Analogamente, dovrà essere assicurata la stessa procedura per tutte le pipe-way di Raffineria. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità di Controllo, un programma si ispezioni di pipe-way e serbatoi che preveda una frequenza di reporting interno trimestrale e reporting all'Autorità di Controllo annuale, come indicato nel PMC;
- C.10 ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione, restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente al rilascio dell'AIA, secondo le regole di validità temporale indicate ai punti precedenti. I risultati del programma dovranno essere registrati su file elettronico e cartaceo e faranno parte del report periodico che il Gestore invierà all'Autorità di Controllo secondo le frequenze e le modalità specificate nel PMC.

1.2 Aria

1.2.1 Emissioni convogliate



Al fine di inquadrare e quindi definire le prescrizioni per l'esercizio tese a regolare le emissioni in atmosfera, nelle tabelle seguenti sono sintetizzati dati e informazioni relativi ai punti di emissione dell'impianto dichiarati dal Gestore.





Tabella 8.	.4.1.1: Punti di	Tabella 8.4.1.1: Punti di emissione in atmosfera	era								
Sigla	Coordinate Geografi-		Caratteris camino	Caratteristiche del camino	Portata	%	Inquinanti	Conc. massima	Limite da	VLE AIA	Sistema di
camino	che (UTM33)	Descrizione	Altezza (m)	Sezione (m²)	(Nm³/h)	0,	emessi	(mg/Nm³)	(mg/Nm³)		rrattamento installato
							SO ₂	35	35 ⁽¹⁾	35	
		Unità di					NOx	250	350 ⁽¹⁾	250	
	V 425 250	Isomerizzazione					Polveri	5	5(1)	5	
E12	X 4 101 255	F1/I Inità di	13,9	1,82	26.000	3	00	100	•	100	Nessuno
	1 4.101.330	abbattimento H ₂ S					COV	10		10	
		da 4,1 MWt					H ₂ S	9,0	5 ⁽²⁾	9,0	
		-					NH3	3	•	3	
							SO ₂	35	35(1)	35	
		Thits					NOx	250	350 ⁽¹⁾	250	
	V 425 490	igenazior					Polveri	5	5(1)	\$	I
E13	V 4 101 200	0 307 -	29	2,43	19.000	3	00	1.00	•	100	Nessuno
	1 4.101.299	F101 da 3,6					COV	10	•	10	1
		Mwt					H ₂ S	9,0	5 ⁽²⁾	9,0	
							NH_3	3	-	3	
	· ·	:					SO ₂	35	35(1)	35	
		[Inità					NOx	250	350 ⁽¹⁾	250	
	V 425 722	tamento					Polveri	5	5(1)	5	
E POT	X 4 101 547	della carica POT	35	0,50	4.260	3	00	100	•	100	Nessuno
	1 4.101.547	– caldaia 890 HP					COV	10	•	10	
		da 5,5 MWt					H ₂ S	0	5 ⁽²⁾	•	
							NH ₃	0	-	-	

"Progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela – seconda fase (G2 Project – Step 2)" Provvedimento di VIA/AIA Allegato 1



Tabella 8	1.4.1.1: Punti di	Tabella 8.4.1.1: Punti di emissione in atmosfera	era								
Sigla	Coordinate Sigla Geografi-		Caratteris camino	Caratteristiche del camino	Portata	%	Inquinanti	Conc. massima	Limite da	VLE AIA	Sistema di
camino	che (UTM33)	Descrizione	Altezza (m)	Altezza Sezione (m) (m²)	(Nm³/h)	0,	emessi	(mg/Nm³)	U.Lgs. 132/00 (mg/Nm³)	(mg/Nm³)	trattamento installato
							SO ₂	35	35 ⁽¹⁾	35	
		I Inità					NOx	10	350 ⁽¹⁾	10	
	200	zione					Polveri	5	5(1)	5	
E steam		Idrogeno – forno	40	5,51	130.000	ε	00	100	-	100	DeNOx
	Y 4.101.4/3	di reforming da			-		COV	10	•	10	
		84 MWt					H ₂ S	9,0	5 ⁽²⁾	9,6	
							NH3	8		8	

"Progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela – seconda fase (G2 Project – Step 2)" Provvedimento di VIA/AIA Allegato 1



Con riferimento alle concentrazioni limite prescritte dal D.Lgs. 152/2006 si precisa che, per i parametri di cui alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V, i limiti indicati in tabella devono essere rispettati solo se è superata la corrispondente "soglia di rilevanza", espressa come flusso di massa e valutata a monte di eventuali sistemi di trattamento. Inoltre:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate,
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate quelle della classe I e alla quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II,
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II,
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.
- C.11 Si prescrive al Gestore di installare sui forni afferenti ai punti di emissione E12, E13 ed E POT bruciatori Ultra LowNOx. Il Gestore entro 12 mesi di esercizio dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di Controllo i dati del monitoraggio al fine del riesame del VLE del parametro NOx.
- C.12 Si prescrive al Gestore di installare sul punto di emissione E steam un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme alla norma UNI EN 14181, in grado di monitorare in continuo l'andamento dei seguenti parametri: Polveri, CO, NOx, SOx, COV ed NH3. Per quanto attiene al parametro H2S si prescrive una frequenza di monitoraggio mensile, con le modalità definite nel PMC.
- C.13 Si prescrive al Gestore di monitorare le emissioni ai camini E12, E13 ed E POT per i parametri: Polveri, CO, NOx, SOx, COV, H2S ed NH3 con frequenza di monitoraggio mensile, con le modalità definite nel PMC.
- C.14 Per tutti i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni il Gestore dovrà implementare un sistema di mirroring a doppia password dei dati grezzi trasmessi al software di elaborazione dei dati e darne comunicazione all'Autorità di Controllo.
- C.15 In caso di fermata programmata o disservizio dell'impianto DeNOx a servizio dello steam reforming, il Gestore deve:
 - Comunicare all'Autorità di Controllo e al Sindaco l'interruzione,
 - riavviare l'impianto nel più breve tempo possibile;
 - intervenire sugli impianti in modo da ridurre le emissioni di NOx in previsione di una interruzione superiore alle 12 ore.



1.2.2 Emissioni diffuse e fuggitive



- C.16 Il Gestore, entro 6 mesi dalla messa in marcia degli impianti, dovrà presentare all'Autorità di Controllo un programma di Leak Detection and Repair su tutti componenti accessibili (pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange, connettori) in tutte le unità degli impianti del ciclo green che possono essere oggetto di emissioni fuggitive di COV, secondo i protocollo EPA 453/95 e norme riconosciute dall'Ente di Controllo. Il programma dovrà contenere altresì la sequenza di censimento degli impianti, le tempistiche stimate per il completamento della prima fase di monitoraggio estensivo e delle metodologie e strumenti da adottare. Il censimento delle sorgenti dovrà essere completato entro 12 mesi dall'avvio degli impianti e dovranno essere avviate le attività di monitoraggio e intervento, dandone comunicazione all'Autorità di Controllo.
- C.17 Per raggiungere gli obiettivi del programma LDAR si prescrive un monitoraggio con la frequenza indicata nel PMC. I tempi di intervento e la modalità di registrazione dei risultati, sia del monitoraggio che dei tempi di riparazione, sono anch'essi indicati nel PMC. A valle della prima caratterizzazione delle sostanze fuggitive saranno concordate con l'Autorità di Controllo la frequenza, le modalità e le metodiche per il successivo monitoraggio.
- C.18 Si fissa in 10.000 ppmv la soglia emissiva limite sopra la quale si dovrà procedere alla riparazione dei componenti che perdono all'interfaccia dell'accoppiamento. La sostituzione dei componenti fuori soglia dovrà essere effettuata con componenti in grado di garantire una migliore performance. Nella scelta dei componenti da installare il Gestore valuterà la conformità alle indicazioni riportate nei BRef comunitari e i risultati del confronto faranno parte del report periodico che il Gestore invierà all'Autorità di Controllo secondo le frequenze e le modalità specificate nel PMC.
- C.19 I risultati del programma devono essere registrati su supporto elettronico e cartaceo e fanno parte del report periodico che il Gestore invierà all'Autorità di Controllo secondo le frequenze e le modalità specificate nel PMC.

1.3 Acqua

- C.20 Ai punti di scarico a piè di impianto denominati SP1, SP2, SP3, SP4 ed SP15 dovranno essere rispettati i valori limite di emissione che dovranno essere indicati nel Regolamento di fognatura per il recapito ai successivi impianti di trattamento, con le relative modalità di monitoraggio. Copia di tale Regolamento dovrà essere trasmessa all'Autorità di Controllo.
- C.21 Ai punti di scarico a piè di impianto denominati SP9, SP10, SP11, SP12, SP14 ed SP17 dovranno essere rispettati i valori limite di emissione che dovranno essere indicati nel Regolamento di fognatura per il recapito ai successivi impianti di trattamento, con le relative modalità di monitoraggio. Copia di tale Regolamento dovrà essere trasmessa all'Autorità di Controllo.



C.22 Ai punti di scarico a piè di impianto denominati SP5, SP6, SP7, SP8, SP13 ed SP16, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 – scarico in acqua superficiale, si prescrive al Gestore il monitoraggio semestrale dei parametri: solidi sospesi totali, idrocarburi totali, BOD5, COD, grassi e oli animali e vegetali ed eventuali altri parametri da concordare con l'Autorità di Controllo.

Laddove previsto nel PMC, lo scarico dovrà essere sottoposto a controllo analitico secondo le definite modalità e frequenze.

1.4 Rifiuti

C.23 Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, si prescrive al Gestore di verificare, con frequenza almeno mensile, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei e il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi, in accordo con quanto previsto nel PMC.

1.5 Rumore

- C.24 Dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14.11.1997 e dalla zonizzazione acustica comunale; in caso di superamento dei suddetti limiti di legge, il Gestore dovrà identificare gli ulteriori interventi di risanamento tecnicamente fattibili e dovrà intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali dovrà procedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia.
- C.25 Le misure e le successive elaborazioni dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica, specificando le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento e analisi. Tali analisi dovranno inoltre ricomprendere le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nel DM 16.03.1998 nonché nel rispetto dell'eventuale normativa regionale.
- C.26 Si prescrive al Gestore di effettuare un primo monitoraggio dell'impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno entro 6 mesi dall'entrata in esercizio e successivamente un aggiornamento dello stesso almeno ogni 2 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti ma anche il raggiungimento degli obiettivi di qualità del rumore.

1.6 Odori

C.27 Il Gestore, entro 6 mesi dall'avvio degli impianti, dovrà definire un programma di monitoraggio degli odori, in accordo con l'Autorità di Controllo, per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi. La caratterizzazione

dovrà tenere conto almeno delle seguenti fasi:

- speciazione delle emissioni odorigene,
- campionamento,
- analisi chimica,
- parametri caratterizzanti l'emissione odorigena,
- odor threshold/odor unit,
- valutazione dell'impatto olfattivo.

Il programma di monitoraggio dovrà prevedere almeno una campagna annuale e una verifica della possibilità di un'analisi in continuo delle sostanze odorigene emesse da particolari sorgenti.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

- C.28 Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e i sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
- C.29 Il Gestore dovrà individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e, con riferimento ad esse, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, il Gestore dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Autorità di Controllo.

1.8. Malfunzionamenti

C.30 In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Autorità di Controllo, secondo le regole stabilite nel PMC.

1.9 Eventi incidentali

C.31 Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già



- sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.
- C.32 Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel PMC.
- C.33 In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

1.10 Dismissione e ripristino dei luoghi

C.34 In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, con l'anticipo di almeno 1 anno dall'inizio delle attività, il Gestore dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano comprensivo delle indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse, nonché degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate, con il relativo cronoprogramma. Il piano dovrà riportare gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06.

1.11 Relazione di riferimento

- C.35 sono fatte salve tutte le prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare durante le Conferenze di Servizi della DG STA.
- C.36 il Gestore dovrà realizzare e condurre con modalità e tecniche che non pregiudichino e non interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica sia gli interventi e/o le opere previste dal progetto G2 Project, che possono interferire con le matrici suolo e acqua di falda, sia l'esercizio del medesimo impianto.
- C.37 il Gestore dovrà realizzare i suddetti interventi non determinando rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area né causando un incremento della contaminazione accertata.





1.2 - MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

Degli esiti delle verifica di ottemperanza l'Ente vigilante provvederà ad informare in Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

<u>Sezione A) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto</u> ambientale VIA e VAS

Prescrizione: A.1,

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di

progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A.2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di

progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Sicilia

Prescrizioni: A.3, A4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase precedente

la cantierizzazione

Ente Vigilante: Regione Sicilia

Ente coinvolto: MATTM

Avvertenza: la verifica di ottemperanza della prescrizione di cui sopra dovrà essere effettuata dalle

strutture competenti indicate dalla regione interessata che trasmetterà gli esiti della

verifica medesima al MATTM per le eventuali azioni di propria competenza.

Prescrizione: A.5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di

progettazione esecutiva Ente Vigilante: MATTM

Enti Coinvolti: ARPA Sicilia, Regione Sicilia



Avvertenza: Il piano verrà verificato dall'ARPA Sicilia in fase ante operam, e, quando sarà raggiunta una piena condivisione, il parere dell'ARPA Sicilia verrà trasmesso al MATTM e alla Regione Sicilia.

Prescrizione: A.6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM, fase di esercizio

(entro 24 mesi dall'avvio della raffineria in ciclo "green")

Ente Vigilante: ISPRA

Enti Coinvolti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A.8

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: POST OPERAM, fase di esercizio <u>La Verifica di Ottemperanza sarà svolta nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo.</u>

<u>Sezione B) Verifica di ottemperanza prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del</u> turismo

Prescrizioni: B.1

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: ANTE OPERAM-fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: MIBACT;

Ente coinvolto: Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani.

Sezione C) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione istruttoria AIA-IPPC

Prescrizioni: tutte

Ente Vigilante: ISPRA

